



Protocollo N° (allegato a PEC)  
Class. 014-10  
Fasc. 2024/5  
Rif. Prot. n. 41757/2024

## **ORDINANZA N. 41/A/24 del 24/10/2024**

### **OGGETTO: S.P. N. 7 "PIANMELETESE" KM 0+600**

Emissione di **ordinanza** per istituzione del senso unico alternato regolato a vista, a causa di movimento franoso della scarpata stradale di valle dal 24 ottobre 2024 e fino a provvedimento di revoca

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ**

**PREMESSO** che il titolare della E.Q. 4.3 "Viabilità 2 Montefeltro", ha inviato la richiesta qui riportata:

**"PREMESSO CHE**

- che la s.p.n.7 "Pianmeletese" è una arteria stradale di collegamento tra le località di Piandimeleto e Sant'Angelo in Vado;  
- in seguito ai recenti eventi atmosferici protrattisi fin dal 19 ottobre scorso con continue ed eccezionali piogge, si è innescato al km 0+600 della s.p.n.7 "Pianmeletese" in un tratto rettilineo ed in prossimità del centro abitato di Piandimeleto, un profondo movimento franoso di valle, che ha provocato lo smottamento della scarpata stradale di valle (lato sinistro) con il cedimento di parte della carreggiata stradale per un fronte di circa 20 metri.

**CONSIDERATO CHE**

- la situazione non consente un immediato intervento di ripristino della carreggiata e della scarpata di valle per il quale occorrono verifiche tecniche e geologiche ed un progetto strutturale che dovranno essere previsti dal programma delle opere pubbliche dell'amministrazione;  
- lo stato attuale non consente il transito in sicurezza dei veicoli a doppio senso di marcia e costituisce potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;  
- per garantire la sicurezza della circolazione stradale nel tratto interessato dal movimento franoso si è provveduto al restringimento della corsia di marcia lato sinistro (direzione Piandimeleto – Sant'Angelo in Vado) attraverso il posizionamento dell'apposita segnaletica di cantiere e che quindi è necessario regolamentare il transito a senso unico alternato regolato a vista.

**RITENUTO**, per i motivi sopra esposti, di dover proporre l'istituzione del transito a senso unico alternato regolato a vista ;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO**, il sottoscritto, titolare della Posizione Organizzativa Viabilità 2 – Montefeltro

### **PROPONE**

l'emissione di ordinanza per l'istituzione del transito a senso unico alternato regolato a vista al km 0+600 della s.p.n.7 "Pianmeletese" in Comune di Piandimeleto, dal 24 ottobre 2024 e fino a provvedimento di revoca.

L'apposizione, il mantenimento e successiva rimozione della segnaletica di cantiere a norma del vigente Codice della Strada per l'attuazione della presente ordinanza sono a carico della E.Q. 4.3 "Viabilità 2 " del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino."

**VISTA** e condivisa la proposta indicata

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;



**VISTI:**

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.<sup>vo</sup> del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO**

**ORDINA**

**L'istituzione del transito a senso unico alternato regolato a vista al km 0+600 della s.p. n.7 "Pianmeletese" in Comune di Piandimeleto, in seguito a restringimento di carreggiata causato da smottamento della scarpata stradale di valle, dal 24 ottobre 2024 e fino a provvedimento di revoca;**

**DISPONE**

- la revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- che l'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo n. 12 del Codice della Strada;
- L'apposizione, il mantenimento e successiva rimozione della segnaletica di cantiere a norma del vigente Codice della Strada per l'attuazione della presente ordinanza sono a carico della E.Q. 4.3 "Viabilità 2 " del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino.

**AVVISA**

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a provvedimento di revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del



presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ  
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA**

**Ing. Mario Primavera**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

*File: \\PSSIVFS9\Zone\Uzone\USTRA\Viabilita\20\_Ordinanze\007 Pianmeletese\sp7 km 0+600 S.U. per frana\ord S.U. sp7 km0+600.odt*